

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

XCVIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>	
GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706) . . . . .	797
PRESIDENTE . . . . .	797

**La seduta comincia alle 9,30.**

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Rinvio della discussione della proposta di legge Gatto: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) aveva in precedenza espresso parere sfavorevole al provvedimento dichiarandosi contraria precipuamente al disposto dell'articolo 6. Senonché, avendo il proponente, onorevole Gatto, dichiarato di rinunciare all'articolo 6, fu fatto presente alla IV Commis-

sione che cadeva la ragione della sua opposizione.

Viceversa la IV Commissione ha inviato oggi la seguente lettera:

« La IV Commissione permanente finanze e tesoro, alla quale è stato deferito per il parere alla III Commissione (giustizia) l'emendamento apportato dalla stessa III Commissione alla proposta di legge del deputato Gatto: « Nomina in ruolo di avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (706), non ha potuto ancora esprimere tale parere, mancandole alcuni dati essenziali relativi all'emendamento stesso. Si prega, pertanto, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento della Camera, di concordare una proroga al termine stabilito dall'articolo medesimo ».

Poiché siamo in sede legislativa, la Commissione non può negare una proroga; però, richiamandomi alla deliberazione della Giunta del Regolamento in data 20 novembre 1950, ritengo che tale proroga debba essere limitata a otto giorni.

Se non vi sono opposizioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,40.**